



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 60

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO E-MAIL

Egregi Presidenti,

è stata pubblicata in data 23 maggio 2024 la sentenza del Tar Lazio N. 10415/24 che ha radicalmente respinto il ricorso proposto dal dottore Iandolo, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, contro la deliberazione n. 1 del 20/02/2023 approvata dal Consiglio Nazionale con la quale è stato integrato il Regolamento interno della FNOMCeO sulla disciplina degli organi interni della Federazione.

Un ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato poche settimane dopo il conferimento ai medici e odontoiatri italiani della Medaglia d'Oro al Valore della sanità pubblica.

In particolare, il Presidente Iandolo aveva contestato il potere del Consiglio Nazionale di poter regolamentare le modalità di funzionamento degli organi interni. Invece il Giudice amministrativo ha confermato la totale legittimità dell'operato della Federazione che ha esercitato correttamente i suoi poteri, previsti dalla legge. Non ha quindi leso e prevaricato nessuno, anzi l'operato della FNOMCeO è stato riconosciuto pienamente legittimo e rispettoso dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Si chiude così una fase di instabilità determinata da una serie di ricorsi con i quali il Presidente Iandolo ha voluto demandare alla magistratura soluzioni che erano disponibili attraverso il dialogo e il confronto, che nessuno ha mai rifiutato. Una disponibilità concreta con la quale il Comitato Centrale ha sempre messo il Presidente Iandolo e la CAO nazionale nella condizione di poter esercitare compiutamente il suo ruolo, senza alcuna rinuncia o limitazione.

Il dialogo e non la contrapposizione è la via maestra per raggiungere gli obiettivi comuni nell'interesse generale dell'Ente, evitando situazioni che portino ad una instabilità dell'attività istituzionale, come la sentenza dimostra.

Cordiali saluti

All.to sentenza Tar Lazio

Filippo Anelli



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Publicato il 23/05/2024

N. 10415/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12479/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12479 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Federazione Naz. Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Colavitti in Roma, viale delle Milizie 38; Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri, Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri, non costituiti in giudizio; Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Dott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ("FNOMCeO") -OMISSIS- del 20.02.2023, con la quale è stato integrato il regolamento interno della stessa FNOMCeO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Naz. Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di -OMISSIS- della Commissione di Albo Odontoiatri Nazionale, di -OMISSIS- dell'Assemblea dei Presidenti di Albo Nazionale, nonché di componente del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di -OMISSIS- della Commissione Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ("FNOMCeO") -OMISSIS- del 20.02.2023, con la quale è stato

integrato il regolamento interno della stessa FNOMCeO, deducendone l'illegittimità per carenza di potere a causa della riserva di disciplina che la legge avrebbe istituito a favore del regolamento del Ministro, ovvero dello Statuto della FNOMCeO.

Sostiene in sintesi parte ricorrente che l'individuazione esecutiva di dettaglio delle assemblee dei Presidenti di Albo e dei loro Presidenti Nazionali risulta *ex lege* attribuita all'adozione di un decreto ministeriale del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dalla legge n. 3/2018, che nel novellare il DLCPS 233/1946, ha disposto che uno stesso ordine possa raggruppare albi di più professioni (come nel caso dei medici e degli odontoiatri), salvaguardando le autonomie di ciascuna di esse.

Inoltre l'art. 2, comma 10, del DLCPS 233/1946, attribuisce ad ogni Commissione professionale la costituzione di un organo di gestione, presieduto da un presidente con funzioni di rappresentanza d'albo, con poteri di convocazione e coordinamento. A tutela della riconosciuta autonomia di ogni professione ha poi previsto all'art 4, comma 5, la riserva al Ministero di regolamento sul funzionamento delle professioni, la quale trova la propria *ratio* nell'intento di tutela dell'autonomia e della pari potestà riconosciuta a ciascuna professione, a prescindere dal contingente degli iscritti che la compongono, allo scopo di evitare prevaricazioni da parte di maggioranze numeriche in violazione dell'autonomia organizzativa di ogni albo professionale, come pure riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7932 del 21 novembre 2019, la quale ha avuto cura di rilevare che *“nel settore delle professioni sanitarie la riforma Lorenzin ha istituito Ordini composti da un elevatissimo numero di professioni differenti (è il caso dell'“Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)” – il che rende del tutto ragionevole la necessità di attribuire la rappresentanza esponenziale della singola professione a ciascuna commissione di albo, accanto alla rappresentanza dell'Ordine per le questioni di interesse comune ai vari albi. Diversamente, verrebbe*

immotivatamente sacrificato ogni grado di autonomia dei singoli ambiti professionali e sostanzialmente vanificato il sistema “multilivello” con il quale il legislatore ha disegnato l'integrata coesistenza degli Albi all'interno dell'Ordine, secondo un criterio di “sussidiarietà verticale” che consente l'intervento del secondo nelle ipotesi di impossibilità o di inidoneità dell'azione dei primi”.

In altri termini, l'istituzione e l'organizzazione delle assemblee dei Presidenti di Albo è riservata allo Stato, segnatamente ad un regolamento di esecuzione del Ministero della Salute, ed esula pertanto dai poteri regolamentari delle Federazioni nazionali, con conseguente illegittimità anche del richiamo, di cui alla delibera impugnata, all'art. 35, comma 2, del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, secondo il quale *“I regolamenti delle Federazioni Nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati Centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli Nazionali”* essendo la materia dell'Assemblea dei Presidenti di albo riservata alla potestà regolamentare statale.

Per quanto precede, risulterebbe illegittimo anche l'art. 93-*quater* del regolamento, come novellato, che recita: *“1. Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni di Albo e delle Assemblee dei Presidenti di Albo si svolgono a Roma, salvo motivate eccezioni. Le riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica. 2. Le Assemblee dei Presidenti delle Commissioni di Albo si riuniscono due volte l'anno salvo deroghe. 3. Le eccezioni e le deroghe sono approvate dal Comitato Centrale”.*

Parimenti illegittimi, sarebbero anche gli artt. 93-*quinquies* e 93-*sexies* introdotti dalla delibera impugnata: il primo in quanto disciplina arbitrariamente e senza alcuna attribuzione la *“procedura di sfiducia”* che *“è avviata con una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato Centrale o della Commissione di Albo”*: si tratta della sfiducia contemplata dall'art. 8, commi 6° e 17° del d.lgs. C.P.S. 233/1946 come novellato, che può indirizzarsi nei confronti del presidente, del vice presidente, del tesoriere e del segretario delle Commissioni di albo, dovendosi pertanto rimettere alla competenza regolamentare statale modi e forme del procedimento di sfiducia, ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b), che attribuisce alla

potestà regolamentare ministeriale anche “*i criteri e le modalità per l’applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini*”, cui vanno ovviamente ricondotti anche i procedimenti di sfiducia individuale, in quanto presuppongono la sostituzione degli uffici sfiduciati; il secondo, ovvero l’art. 93-*sexies*, in materia di sostituzione temporanea delle cariche, nella parte in cui dispone che “... *se è sfiduciato il -OMISSIS- i suoi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Se sono sfiduciati il Vicepresidente o il Segretario o il Tesoriere, i poteri e le funzioni attribuiti alla carica investita dalla sfiducia sono attribuiti al componente più anziano di età che non riveste altra carica all’interno del Comitato Centrale o della Commissione di Albo. ... Si procede all’elezione della carica vacante non prima di trenta (30) giorni e non oltre i tre (3) mesi*”.

Da ultimo, le stesse disposizioni in materia di procedimentalizzazione della sfiducia nei confronti delle cariche collegiali delle Commissioni di Albo risulterebbero illegittime, oltre che per carenza di attribuzione, anche per loro propria illegittimità dispositiva, in quanto pongono quale presupposto per la mozione il *quorum* dei 2/3, ovvero quel *quorum* che il disposto legislativo prevede come determinante la sfiducia stessa, non procrastinabile in un percorso procedimentale in cui detta sfiducia si è già prodotta e determinata.

Conclude parte ricorrente per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato per difetto di attribuzione ai sensi degli artt. 4, comma 5, prima parte, lettera e), e commi 6 e 7 del medesimo articolo 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, ovvero, in subordine, per l’annullamento del provvedimento medesimo.

La Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri per resistere al ricorso, eccepandone in via preliminare l’inammissibilità per assenza di una lesione attuale e concreta derivante dagli atti impugnati e concludendo nel merito per l’infondatezza delle censure *ex adverso* svolte.

Si è altresì costituito in giudizio il Ministero della Salute, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti ministeriali.

Con memorie di replica *ex art.* 73 cod. proc. amm., parte ricorrente ha rivendicato la propria legittimazione e l'interesse a ricorrere in qualità di -OMISSIS- della Commissione Nazionale di Albo Odontoiatri, nonché di rappresentante dell'Albo Odontoiatri Nazionale e -OMISSIS- dell'Assemblea dei Presidenti di Albo, avendo del resto la delibera impugnata disposto su attribuzioni che ad essa non appartengono, normando a livello regolamentare profili organizzativi degli Albi in violazione delle norme sulla riserva di competenza al Ministero della Salute, ovvero incidendo su una volontà collegiale che vede prevalente la componente medica rispetto a quella odontoiatrica, rappresentata dal ricorrente, in materia di organizzazione interna delle Commissioni di Albo e sulla neoistituita (ed illegittimamente istituita) Assemblea dei Presidenti delle Commissioni di Albo, imponendo che le riunioni delle Commissioni di Albo si svolgano a Roma, salvo eccezioni rimesse alla discrezionalità di essa Federazione e dettando prescrizioni sul procedimento e sulle maggioranze, in senso ad essa Federazione, per il promovimento della mozione di sfiducia.

Ha controreplicato la Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, rilevando ai fini dell'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnativa, che il ricorso è stato promosso non già dalla Commissione di Albo Odontoiatri in persona del legale rappresentante p.t. dottor -OMISSIS-, ma, ben diversamente, dal dottor -OMISSIS- in persona ed in qualità di titolare dell'organo monocratico di -OMISSIS- della Commissione, sicché sarebbe del tutto fuorviante invocare la posizione di titolare della rappresentanza della "*componente degli odontoiatri*", anche in considerazione della mancata allegazione di una delibera della Commissione d'Albo di autorizzazione a stare in giudizio per conto della Commissione.

All'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024, uditi i difensori di parte ricorrente e della Federazione nazionale resistente, la causa è passata in decisione.

Tanto premesso, ritiene in via preliminare il Collegio di dover accogliere l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute, non risultando impugnati atti o provvedimenti imputabili a detto dicastero che va pertanto estromesso dal giudizio *de quo*.

Ciò considerato e prima di esaminare il merito del ricorso, giova richiamare l'inquadramento giuridico-sistematico degli ordini professionali operato da questa Sezione, seppur con riferimento ad altro ordine professionale, con considerazioni che trovano applicazione più in generale, ricordandone la natura di soggetti esponenziali di corpi professionali ad appartenenza necessaria, espressione autentica della società pluralistica, che operano sotto la protezione della Costituzione e delle leggi (vedi, da ultimo, (T.A.R. Lazio, sez. V, 12/05/2023, n.8192, ove si ribadisce che *“Si tratta di enti pubblici non economici, dotati di autonomia e indipendenza, che affondano le proprie radici nell'affermazione del principio pluralista, che ammette e propugna la convivenza all'interno dell'unico ordinamento statuale di una pluralità di ordinamenti sociali, grazie alla previsione dell'art. 2 della Costituzione che tutela le “formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo”, oltre al riconoscimento della libertà di associazione di cui all'art. 18 della stessa Carta costituzionale.*

L'accreditamento di questi gruppi di consociati operanti all'interno della collettività generale, nel caso specifico degli ordini professionali, risponde all'esigenza di tutelare gli interessi garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale, da cui discende la configurazione degli stessi quali enti pubblici non economici, organi sussidiari dello Stato nel perseguimento di un fine pubblico, dotati di autonomia regolamentare, disciplinare, patrimoniale e finanziaria.

In questo quadro, anche l'articolazione territoriale degli ordini professionali assume rilevanza determinante, oltre che sul piano del rapporto con gli iscritti e la stessa tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, anche sul piano della capacità di farsi portavoce delle istanze che emergono a livello locale, ancora una volta in ossequio al principio pluralista nonché al principio

di matrice europea di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 Cost. (TAR Lazio, sez. V bis, -OMISSIS-7468/2022 e n. 2073/2023).

Caratteristica fondamentale dell'ordine professionale è la sua organizzazione di tipo assembleare, per cui tutti i soggetti facenti parti del gruppo, attraverso una forma di democrazia diretta, determinano una serie di decisioni fondamentali per la vita dell'ente.

In particolare l'assemblea degli iscritti elegge i membri del Consiglio nazionale e dei singoli Ordini territoriali.

Segnatamente il Consiglio nazionale dell'ordine è l'Organo di indirizzo, programmazione, controllo dell'Ente che assicura con la sua azione una tutela unitaria degli interessi comuni agli appartenenti al gruppo professionale - aggregazione sociale, a composizione omogenea in quanto costituito da coloro che svolgono la stessa attività di prestazione di opera intellettuale in regime di libertà - nonché la tutela dell'interesse pubblico di garantire i privati che fanno ricorso alle prestazioni del professionista iscritto e il loro affidamento nella sussistenza delle condizioni di appartenenza all'albo”.

In tale prospettiva va inquadrata la questione dei poteri regolamentari di tali enti, cui è stato anche di recente riconosciuto *“l'ampio potere di auto-organizzazione e regolamentare in funzione di coordinamento dell'azione dei singoli Ordini attribuito in capo al Consiglio Nazionale”* (sent 8192 sopra cit).

Orbene, estendendo tali considerazioni agli ordini sanitari occorre in primo luogo evidenziare che gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, al pari degli altri ordini territoriali delle professioni sanitarie, sono riuniti nella Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, così come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, siano esse federazioni comprendenti un solo albo (federazioni c.d. monoalbo) che più albi (federazioni c.d. pluri albo) professionali, come la Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). Quest'ultima, in particolare, esercita la rappresentanza esponenziale delle proprie professioni *“presso enti nazionali, europei ed internazionali”* attraverso le proprie

Commissioni di Albo (ovvero la Commissione di Albo Medici e la Commissione di Albo Odontoiatri) e tramite i Presidenti Nazionali di Commissione aventi la rappresentanza dei rispettivi Albi, ai sensi, da un lato, dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato decreto legislativo C.P.S. n. 233/1946 e, d'altro lato, dall'art. 8, commi 17 e 18, del medesimo d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, della legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. legge Lorenzin).

In particolare, nel caso di più albi nella medesima Federazione, l'art. 8, comma 17, del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 dispone che *“ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente”*, che oltre ad avere *“la rappresentanza dell'albo”*, *“convoca e presiede la commissione”* e può *“inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo”*.

Diversamente, *“per le Federazioni che comprendono un'unica professione”*, l'art. 8, comma 18, del d.lgs. C.P.S. 233/46, dispone che *“le funzioni ed i compiti della Commissione di Albo spettano al Comitato Centrale”*.

A completamento del sopra delineato assetto istituzionale/organizzativo, la legge n. 3/2018 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*), ha previsto che *“con decreto del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”* si debba provvedere, tra l'altro, alla *“istituzione delle assemblee dei presidenti di Albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a queste affidate”*.

Nello specifico, l'art. 4, comma 7, della citata legge 3/2018, dispone che *“fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli Statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano per quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al -OMISSIS- della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali”*, esplicitando in tal modo per via legislativa una riserva regolamentare in capo al Ministro della Salute in ordine *“all'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo”*,

nonché una riserva statutaria relativa all'organizzazione e gestione regolamentare del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale degli Enti territoriali, regionali federati e degli organi, per quanto non espressamente disposto in via legislativa.

Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, occorre innanzi tutto evidenziare, quanto alla dedotta carenza di potere della FNOMeO, che in materia di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, la riserva di regolamento posta a favore del Ministro della Sanità, risulta strettamente limitata alla *“istituzione delle assemblee dei presidenti di albo”* (cfr., art. 4, comma 5, lett. e), della legge n. 3/2018), mentre *“le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi”* sono conferite dalla stessa legge alla potestà statutaria delle Federazioni interessate (cfr., art. 4, comma 6, lett. b), legge n. 3/2018).

Nel caso di specie le norme regolamentari impugnate concernono tutte questo secondo ambito materiale, sicché, a ben vedere, il valore suppletivo del regolamento di organizzazione della FNOMCeO, si rivolge non tanto nei confronti di un regolamento ministeriale, peraltro non ancora emanato, quanto, piuttosto, nei confronti dello Statuto della stessa FNOMeO, la cui potestà normativa appartiene al medesimo organo, ovvero al Consiglio nazionale (*ex art. 35, d.P.R. n. 221 del 1950* nonché *ex art. 8, comma 12, d. lgs. n. 233 del 1946*).

Ne consegue l'insussistenza della dedotta carenza di potere, atteso che il soggetto asseritamente usurpato del potere normativo è in realtà lo stesso organo, ovvero il Consiglio nazionale della FNOMeO, che ha approvato le disposizioni regolamentari impugnate.

Occorre inoltre rilevare che la valenza suppletiva del regolamento di organizzazione della Federazione, nelle more dell'emanazione delle norme ministeriali o statutarie, è espressamente contemplata dalla normativa primaria di cui alla legge n. 3/2018, nella parte in cui dispone che *“fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del*

regolamento di cui al decreto del -OMISSIS- della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali"; quest'ultimi, vanno pertanto individuati non soltanto in quelli vigenti al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n. 3/2018, ma anche in quelli successivamente emanati dalle Federazioni per supplire, appunto, all'inerzia del Ministro, che non a caso ha approvato, a norma dell'art. 35 del d.P.R. n. 221/1995 (cfr. nota ministeriale del 3 marzo 2023), le disposizioni regolamentari per cui è causa.

Vale inoltre osservare, sotto il profilo sostanziale, come nessuna delle disposizioni del regolamento di organizzazione *de quo* si pone in contrasto con la normativa primaria in materia di composizione della Commissione d'Albo degli Odontoiatri e della Assemblea dei relativi Presidenti.

A ben vedere, infatti, l'art. 93-*bis* si è limitato a riprodurre la norma di legge di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 233/1946, nel testo modificato dalla legge n. 3 del 2018, secondo cui *"la commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali"*, mentre l'art. 93-*ter*, comma 2, nello stabilire che *"l'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano"*, non ha fatto altro che riprodurre testualmente le previsioni di legge di cui agli artt. 8, comma 17, del citato d.lgs n. 233/1946 e 4, comma 5, lett. e), della legge n. 3/2018.

Analoghi rilievi valgono per le ulteriori disposizioni regolamentari avversate da parte ricorrente, atteso che: l'art. 93 *quater* si limita a ribadire che per le riunioni delle Assemblee dei Presidenti hanno sede in Roma, come pure previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 221/1950, recante *"Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"*; l'art. 93 *quinquies*, riproduce la previsione dell'approvazione da parte dei 2/3 dei componenti ai fini della sfiducia,

già contemplata dall'art. 8, comma 17, del d.lgs. n. 233/1946; infine, l'art. 93 *sexies*, nel prevedere che *“La votazione sulla mozione di sfiducia avviene a scrutinio segreto”*, è corretta applicazione del principio generale (posto a garanzia dell'indipendenza e della libertà di coscienza dei componenti i collegi amministrativi) secondo cui nelle ipotesi in cui l'oggetto della deliberazione investa persone, il voto segreto prevale sulla regola del voto palese, (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, - OMISSIS-1593/2023; C.d.S., Sez. VI, n. 759/2022; cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 4.7.2022, n. 469, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 3.2.2022, n. 759).

Per le superiori considerazioni il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va pertanto respinto con conseguente irrilevanza dell'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata da parte resistente.

La novità delle questioni trattate e la complessità del quadro normativo di riferimento, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Salute.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.